

# REGOLAMENTO

organismi di certificazione partners

requisiti per la qualifica



Il presente documento è di proprietà di IPPR – Istituto per la Promozione delle Plastiche da Riciclo . Tutti i diritti riservati.  
È vietata la riproduzione parziale o totale di quanto compreso nella presente pubblicazione.



Istituto per la Promozione delle Plastiche da Riciclo – Via San Vittore 36, Milano

## 1. Scopo e campo di applicazione

Scopo del presente regolamento è la definizione dei criteri e dei requisiti indispensabili per IPPR nel riconoscimento degli organismi di certificazione (di seguito OdC) per la certificazione a marchio „Plastica Seconda Vita in conformità ai requisiti descritti nel “Regolamento certificazione e mantenimento della certificazione PSV e PSV-Sottoprodotto”.

Sono inoltre definite indicazioni in relazione all’accreditamento degli stessi organismi da parte di Accredia.

## 2. Norme di riferimento

In generale sono applicabili allo schema PSV :

- Norme in materia ambientale ed in particolare la disciplina sui rifiuti (ex dlgs 152/2006).
- UNI EN ISO 14021 – Etichette e dichiarazioni ambientali -Asserzioni ambientali auto-dichiarate (etichettatura ambientale di tipo II)
- UNI CEI EN ISO/IEC 17065: 2012 – Valutazione della conformità – requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi
- “Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione” (PAN) e conseguenti Criteri Ambientali Minimi (Decreto Interministeriale dell’11 aprile 2008, Decreto Ministeriale 10 aprile 2013, decreti CAM di cui alla pagina web del Ministero della Transizione Ecologica <https://www.mite.gov.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi#1>)

In particolare sono applicabili allo schema PSV:

- Regolamento per la certificazione e il mantenimento della certificazione PSV
- Decreto Ministeriale 8 maggio 2003 n.203 e Codice degli appalti;
- Contenuto di riciclato nei materiali e nei manufatti: Circolare Ministeriale 4 agosto 2004 applicativa del DM 203/2003;
- Qualificazione delle materie prime seconde: norme UNI-UNIPLAST serie 10667

Per PSV Food:

- Decreti di aggiornamento del D.M. 21 marzo 1973. In particolare: decreto 22 dicembre 2005, n. 299 e Decreto 12 dicembre 2007, n. 270 (cassette in polipropilene e polietilene ad alta densità per prodotti ortofrutticoli); Decreto 5 dicembre 2013, n. 134 (bottiglie e vaschette in PET da riciclo).
- Regolamento (UE) n. 1616/2022;
- Regolamento (CE) n. 10/2011 (barriera funzionale)

Per PSV Bag:

- Legge 28/12 e Decreto Interministeriale MISE del 18 marzo 2013.

Nota : Per quanto riguarda i riferimenti normativi - tecnici e/o cogenti - datati, si applica esclusivamente l'edizione citata. Per i riferimenti non datati vale l'ultima edizione del documento a cui si fa riferimento (compresi gli aggiornamenti).

Per PSV-Sottoprodotto:

- Norme in materia ambientale ed in particolare la disciplina sui rifiuti (ex dlgs 152/2006);
- UNI 10667-1 Generalità su materie plastiche prime secondarie e sottoprodotti di materie plastiche.

### **3. Requisiti per gli Organismi di Certificazione**

#### **3.1 Organismi di Accreditamento e di Certificazione**

Le attività di accreditamento sono svolte da Organismi di Accreditamento firmatari degli accordi IAF MLA.

Può aderire allo schema PSV qualunque OdC accreditato per la norma ISO/IEC 17065:2012 da Organismo di Accreditamento firmatario degli accordi IAF MLA, previo riconoscimento da parte di IPPR per la certificazione a marchio Plastica Seconda Vita.

IPPR darà adeguata informazione ai soggetti interessati al marchio PSV in relazione agli OdC riconosciuti (es. portale IPPR) .

#### **3.2 Riconoscimento da parte di IPPR**

L'OdC che intenda aderire allo schema PSV invierà formale richiesta a IPPR.

Il riconoscimento è possibile se:

- l'OdC accetti di accreditarsi per lo schema PSV e PSV-Sottoprodotto (UNI CEI EN ISO/IEC 17065) presso Accredia a seguito della emissione di 10 certificati.
- l'OdC abbia un valido accreditamento per gli schemi SGA e SGQ a fronte delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1:2015 (o Regolamento CE n.1221/2009 e s.m.i – Emas a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1:2015 e Regolamento EMAS (CE) n. 1221/2009) per i settori IAF 14 e IAF 24 ( NACE 22 e NACE 38 per EMAS);
- l'OdC abbia sottoscritto accordo contrattuale con IPPR.

#### **3.3 Obblighi per gli OdC – comunicazioni fra IPPR e OdC**

Per i provvedimenti assunti nei confronti delle certificazioni rilasciate o in corso di rilascio, aventi effetto sullo stato del riconoscimento di licenziatario del marchio PSV e PSV-Sottoprodotto, gli Organismi di Certificazione

comunicano per iscritto a IPPR le proprie decisioni, entro 10 giorni dalla data di assunzione della decisione stessa. Con le stesse modalità e tempistiche, IPPR comunica qualsiasi provvedimento assunto nei confronti dei licenziatari.

All'OdC riconosciuto è fatto obbligo di:

- attendere il nulla osta da parte di IPPR prima di procedere alle attività di ispezione presso le aziende licenziatricie del marchio;
- accettare Audit Interni da parte di IPPR presso le aziende licenziatricie del marchio prevedendo espressamente tale attività quale obbligo contrattuale con il proprio cliente;
- accettare Audit Interni da parte di IPPR presso la propria struttura, garantendo la disponibilità dei mezzi e delle risorse necessari in ottica di piena trasparenza e collaborazione;
- inviare a IPPR ogni qualvolta ne faccia richiesta i documenti relativi alla certificazione a marchio PSV (es. rapporto di verifica ispettiva, relazione tecnica ....);
- inviare sempre e per ogni modifica apportata, entro 10 giorni dalla decisione, il certificato di conformità rilasciato al cliente;
- pubblicare il certificato rilasciato al cliente (o i relativi dati) sul proprio sito con la specifica indicazione dei prodotti certificati;
- comunicare ad Accredia i dati di cui al punto precedente per la pubblicazione nelle sue banche dati;
- comunicare a IPPR i dati raccolti nel corso delle verifiche ispettive relativamente al bilancio di massa annuale (ultimo anno solare completo), indicando il quantitativo complessivo, espresso in chilogrammi, di materiale riciclato/sottoprodotto impiegato nella produzione dei prodotti oggetto di certificazione PSV e PSV-Sottoprodotto;
- pubblicare in maniera ufficiale sul proprio sito eventuali provvedimenti sanzionatori (es. sospensione) erogati al cliente certificato dandone formale informazione a IPPR;
- riconoscere a IPPR le royalties contrattualmente definite;
- comunicare a IPPR ogni variazione relativa al proprio accreditamento.

### **3.4 Comunicazioni tra IPPR e Accredia**

Per i provvedimenti assunti nei confronti degli Organismi di Certificazione, aventi effetto sullo stato di accreditamento o riconoscimento, IPPR e Accredia comunicano, entro 10 giorni dalla data di assunzione della loro decisione, per iscritto, le decisioni assunte.

Accredia fornirà a IPPR, copia del rapporto di audit eseguito presso gli Organismi di Certificazione partner di IPPR.

## **4. Processo di certificazione e mantenimento della certificazione**

L'organismo di certificazione esegue il processo certificazione, mantenimento ed estensione della certificazione in conformità alle regole previste dalla UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Altresì per quanto riguarda i provvedimenti sanzionatori a carico dei licenziatari del marchio PSV e PSV-Sottoprodotto.

Il suddetto processo sarà eseguito in conformità a quanto descritto nel “Regolamento per la certificazione e mantenimento della certificazione PSV e PSV-Sottoprodotto”.

A tal riguardo, l’OdC definisce ed applica le opportune procedure documentate.

#### 4.1 Auditor

IPPR ha istituito il Registro degli Auditor Plastica Seconda Vita. Solo i soggetti registrati possono essere chiamati ad assolvere incarichi di verifica ispettiva per il marchio PSV e PSV-Sottoprodotto.

L’auditor che intenda ottenere la qualifica dovrà effettuare un minimo di due verifiche sotto la supervisione di un auditor già qualificato che ne documenterà gli esiti all’OdC e su richiesta ad IPPR.

Qualora il gruppo di audit non abbia sufficiente esperienza è possibile ricorrere ad un esperto tecnico.

Ai fini dell’ottenimento della qualifica, si ritengono requisiti obbligatori:

- la qualifica quale Responsabile di Gruppo di Verifica Ispettiva (ISO 9001 o ISO 14001 o EMAS)
- competenza tecnica sui prodotti realizzati con materie plastiche (IAF 14/NACE 22)
- competenza tecnica sui rifiuti di materie plastiche ed il relativo riciclo ( IAF 24/NACE 38)
- competenza sulla normativa ambientale - dlgs 152/2006
- competenza della normativa relativa alle materie plastiche a contatto con alimenti (per le verifiche PSV food).

Il riconoscimento delle competenze avviene sulla base dell’esperienza professionale documentata dell’ispettore (almeno due anni nel settore delle materie plastiche e riciclo).

La suddetta competenza non può essere acquisita tramite la partecipazione ad audit.

IPPR istituisce apposito registro degli auditor. L’auditor a Registro IPPR può essere incaricato da qualunque OdC partner.

La responsabilità della qualifica dell’Auditor è esclusivamente in capo all’OdC che lo utilizza.

Il rapporto fra l’OdC e l’auditor è regolato da regolare contratto per prestazioni professionali continuative, del quale l’OdC invierà copia a IPPR.

Il suddetto contratto definisce le condizioni tecniche, economiche e comportamentali del rapporto tra l’OdC e l’auditor, compresi i vincoli di riservatezza e l’assenza di conflitti di interesse.

Le registrazioni relative alle competenze del personale sono gestite in maniera documentata e controllata.

#### **4.1.1 Monitoraggio continuo delle prestazioni e mantenimento della qualifica**

L'OdC si impegna a monitorare, con apposito piano su base triennale, l'operato dei propri auditor ed a assicurare con evidenze documentali il continuo aggiornamento delle competenze, in particolare nel caso di modifica delle regole per la certificazione a marchio PSV e PSV-Sottoprodotto.

IPPR potrà richiedere l'invio dei risultati dei suddetti monitoraggi ai fini della conferma della qualifica dell'ispettore.

È fatto obbligo all'organismo di Certificazione di comunicare a IPPR l'eventuale reclamo attribuibile alle prestazioni dell'ispettore. Il reclamo suddetto, in accordo con IPPR, sarà trattato secondo la procedura in uso presso l'organismo di certificazione accreditato.

IPPR si riserva di eseguire per conto proprio attività di monitoraggio sull'auditor in occasione delle verifiche ispettive pianificate.

### **5. Delibera di certificazione**

Il soggetto che prende le decisioni sulla certificazione (rilascio, estensione, riduzione, etc) avrà le stesse competenze richieste all'auditor. L'OdC deve assicurare la presenza delle competenze relative allo schema di certificazione PSV e PSV-Sottoprodotto (materie plastiche, materie plastiche da riciclo, normative di prodotto e ambientali applicabili) e le competenze in materia di conduzione delle verifiche ispettive.

L'OdC deve garantire l'indipendenza e l'assenza di conflitto di interesse per chi decide sulla pratica di certificazione.

### **6. Certificato di conformità**

Il certificato di conformità emesso secondo quanto previsto dalla UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012, è stampato su format IPPR, con logo di IPPR e dell'OdC ed è firmato da persona all'uopo incaricata dall'Organismo di Certificazione in funzione delle proprie disposizioni regolamentari.

Dal momento che PSV è uno schema di certificazione riconosciuto da PolyCertEurope, il certificato di conformità può riportare anche il logo PolyCertEurope.

Al fine di garantire la tracciabilità nel rispetto della riservatezza lungo tutta la catena di fornitura, l'OdC, informato IPPR, può consentire che le informazioni relative al sito produttivo acquisite dall'OdC non siano riportate nel certificato. A tale scopo gli OdC possono sottoscrivere appositi accordi di riservatezza.

Il certificato è trasmesso al cliente in copia unica.

Copia del certificato deve essere inviata a IPPR.

## **7. Personale dell'OdC addetto alla gestione delle pratiche di certificazione**

L'OdC deve assicurare la presenza delle competenze relative allo schema di certificazione PSV.

È richiesta la competenza riguardo a:

- materie plastiche e relativi processi di trasformazione;
- materie plastiche da riciclo;
- normative di prodotto e ambientali applicabili allo schema;
- competenza in materia di conduzione delle verifiche ispettive PSV e PSV-Sottoprodotto.

Le registrazioni relative alle competenze del personale sono gestite in maniera documentata e controllata.

## **8. Monitoraggi sugli OdC partners**

IPPR si riserva di monitorare le certificazioni a marchio PSV mediante:

- eventuali verifiche sul mercato;
- verifiche ispettive interne presso l'OdC partner con cadenza biennale;
- monitoraggio dei rapporti di verifica ispettiva degli auditor PSV e PSV-Sottoprodotto;
- verifiche ispettive da parte di Accredia. IPPR potrà richiedere ad Accredia il relativo rapporto di audit.

## **9. Provvedimenti di IPPR sul mantenimento della qualifica di partner**

### **9.1 Sospensione**

IPPR potrà sospendere la qualifica di partner per un periodo non superiore ai tre mesi quando:

- l'OdC riceve una sospensione dell'accreditamento stesso da parte di Accredia;
- per inadempimento contrattuale nei confronti di IPPR;
- esegua attività in contrasto o in concorrenza con i fini istituzionali di IPPR;
- non implementi le modifiche al processo di certificazione derivanti da decisioni di IPPR o da specifici obblighi derivanti da norme tecniche o di legge.

### **9.2 Revoca**

IPPR potrà revocare la qualifica di partner quando:

- nei tre mesi di sospensione l'OdC non abbia risolto le cause che l'avevano generata
- l'OdC riceve la revoca dell'accreditamento stesso da parte di Accredia.

### **9.3 Rinuncia**

L'OdC può rinunciare alla qualifica di partner di IPPR, nei termini indicati dall' accordo stipulato all'atto del riconoscimento della qualifica.

### **9.4 Termine del rapporto con IPPR e patto di non concorrenza**

Al termine del rapporto con IPPR, l'OdC consentirà il trasferimento delle certificazioni emesse ad altro OdC partner di IPPR e da questi indicato.

L'OdC inoltre si impegna a non attivare schemi di certificazione aventi per oggetto il contenuto di riciclato/sottoprodotto e rintracciabilità sulle materie plastiche nel corso del partenariato e comunque entro i dodici mesi successivi alla cessazione della qualifica di partner di IPPR.